

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA PER IL CONTENIMENTO DELLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE (DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TRASPORTO N. 202 DEL 14 MAGGIO 2014 E ALLA DELIBERAZIONE REGIONALE X/2648 DEL 14/11/2014).

1. PREMESSA

Con il presente bando il Comune di Limbiate intende avviare la procedura finalizzata ad individuare gli inquilini morosi destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per convalida, che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per accedere all'erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia con il provvedimento di seguito indicato, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legge n.102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/5/2014, n. 202, e della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/2648 del 14/11/2014.

Il presente bando non comporta alcun vincolo di tempo e di modo per il Comune nell'erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto nel presente bando e nella deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18/3/2015 di attuazione della misura, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato alla effettiva erogazione delle risorse da parte di Regione Lombardia e condizionato dalla concreta destinazione delle risorse alla finalità dichiarata nella domanda da parte dei richiedenti tra quelle previste dall'art. 5 del D.M. 202/2014. Le risorse necessarie all'erogazione dei contributi per i residenti nel Comune di Limbiate sono parte di apposito fondo istituito presso Finlombarda S.p.a, con D.G.R.n.1032/2013 e sono erogate al nostro Comune, fino all'importo massimo calcolato, a seguito della trasmissione agli uffici regionali, degli elenchi degli aventi diritto a completamento dell'apposita istruttoria. Gli aventi diritto riceveranno il contributo spettante sulla base di apposita graduatoria, redatta tenendo conto dei criteri di priorità e preferenziali previsti dal citato D. M. più avanti indicati.

2. DESTINATARI

Nuclei familiari che per una sopravvenuta impossibilità non hanno provveduto al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale e per il quale è stata attivata la procedura di rilascio. Tale impossibilità deve essere imputabile a una delle seguenti cause, che si deve essere verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione prima dell'inizio della morosità:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l'incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa.

Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Con riferimento al presente punto d), l'anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto.

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune determina ed eroga agli aventi diritto un contributo tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione e in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio sulla base di apposita graduatoria formata a seguito dell'istruttoria delle richieste. L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può comunque superare l'importo del canone annuo risultante dal contratto di locazione ed è stabilito fino ad un massimo di € 8.000,00.

Ai fini della determinazione del singolo contributo, fermi i criteri di priorità da applicare per primi e quelli preferenziali da applicare all'interno delle situazioni di priorità, quindi con formulazione di graduatoria fra aventi diritto, il Comune ha stabilito di procedere per fasce, come segue:

- a. fino a una morosità di euro 3.000, erogazione di un contributo pari alla morosità incolpevole accumulata;
- b. per una morosità compresa tra euro 3.001 ed euro 15.000, erogazione di un contributo pari a euro 3.000 più il quaranta per cento della differenza fra la morosità incolpevole accumulata e il limite della prima fascia (ossia euro 3.000);
- c. per una morosità superiore a euro 15.000, erogazione di un contributo pari a euro 8.000.

L'art. 5 del decreto ministeriale richiamato definisce le priorità nella concessione dei contributi, che il Comune - ai soli fini della definizione di una graduatoria date risorse definite che allo stato potrebbero risultare insufficienti per aiutare tutti i richiedenti - intende seguire in questo ordine, ossia:

- 1 inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- 2 inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per almeno sei mesi;

- 3 inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune stabilisce che: a) ove il nuovo contratto di locazione sia da stipularsi con il proprietario verso il quale l'inquilino è moroso, il deposito cauzionale deve essere effettuato attingendo al contributo assegnato, che sarà aumentato ai fini di consentire il versamento di un deposito cauzionale di una somma comunque non superiore a euro 2.000,00; b) ove il nuovo contratto di locazione sia da stipularsi con un nuovo proprietario, il contributo, finalizzato al reperimento di nuovo immobile in locazione, sarà pari al deposito cauzionale concordato tra le parti, e comunque non superiore a euro 2.000,00. In ogni caso versamento del contributo e consegna dell'immobile devono essere contestuali.

Per assicurare che siano assunti gli impegni dei proprietari e degli inquilini sopra definiti e che siano effettivamente versati i contributi sulla base degli impegni assunti, proprietario e inquilino sottoscriveranno apposite e precise dichiarazioni di reciproco impegno all'atto della domanda (incluse nel modulo). Il mancato rispetto degli impegni, che potrà essere monitorato in ogni momento dal Comune, obbliga alla restituzione delle somme indebitamente percepite, fatta salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: a) ultrasettantenne; b) minore; c) con invalidità accertata per almeno il 74%; d) in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locale per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Il Comune applicherà i criteri preferenziali considerandoli di pari importanza, dando tuttavia precedenza nell'assegnazione dei contributi ai nuclei che dovessero avere la presenza di più componenti aventi titolo per la preferenza.

Ai fini della formulazione di una graduatoria di assegnazione dei contributi l'ufficio competente per l'istruttoria opererà procedendo come segue: a) per prime considererà le priorità, raggruppando le domande secondo l'ordine da 1 a 3 sopra indicato; 2) all'interno di ogni gruppo di domande raggruppate per priorità applicherà i criteri preferenziali come sopra indicato; 3) in caso di pari condizioni la precedenza sarà data secondo l'ordine di precedenza nella presentazione della domanda. La migliore posizione in graduatoria non dà diritto comunque a un contributo maggiore, essendo questo calcolato secondo l'ammontare della morosità e le modalità sopra indicate.

Sono esclusi dal beneficio il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all'art. 13, comma 9, L. R. 1/2004, colonna "Tipologia A". Sono esclusi, altresì, gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell'Aler a canone sociale moderato o concordato, per i quali sono previste altre e differenti iniziative.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ULTERIORI INFORMAZIONI

La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito Internet del Comune di Limbiate e in distribuzione presso lo sportello Polifunzionale del Comune di Limbiate via Monte Bianco, 2 A. La domanda, corredata da fotocopia della carta d'identità in corso di validità e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere compilata in ogni sua parte e contenere ogni informazione utile per una corretta istruttoria, oltre a contenere gli impegni, debitamente sottoscritti, di proprietario e inquilino. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l'impossibilità di istruttoria della domanda sino al suo completamento, fatta salva ogni possibile integrazione nei termini.

La domanda potrà essere consegnata entro il termine del 16 dicembre 2015 presso i Servizi sociali del Comune – Centro Civico Villaggio Giovi di Piazza A. Moro, previo appuntamento da richiedersi allo Sportello Polifunzionale presso il Municipio – Via Monte Bianco, 2. Per ragioni di istruttoria e di eventuale assistenza nella compilazione non è ammessa altra modalità di

presentazione della domanda. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate dopo il suddetto termine.

Al termine dell'istruttoria delle domande il Comune di Limbiate provvederà a comunicare l'esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/5/2014, n. 202 e dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/2648 del 14/11/2014. A seguito dell'istruttoria e della formulazione di apposita graduatoria degli aventi diritto si provvederà a trasmettere alla Prefettura e alla Regione Lombardia gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo in possesso dei requisiti di accesso allo stesso, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 202/2014.

Limbiate, li 11/11/2015